

In Borsa crollano i titoli

Niente multe ai banchieri che fanno crac

GOZZI e POLIDORI ■ Alle pagine 8 e 9

In arrivo lo scudo per i banchieri Mulle, i manager rischiano meno

Decreto del governo. Opposizioni all'attacco: un favore ai disonesti



**Boccia (Pd)
critico**

**Il presidente della
Commissione Bilancio:
invece della bad bank,
si pensa ad altro...**

di ELENA G.
POLIDORI

■ ROMA

TANTE VOLTE basta poco, pochissimo. Un «codicillo» infilato nella legge giusta e si salva chi ha sbagliato a discapito dei gabbati. In questo caso i protagonisti sono i banchieri e, dall'altro, i risparmiatori lasciati in mutande dalle banche. Come Banca Etruria. Ma non solo. In virtù del dovere di recepire una direttiva europea per omogeneizzare sistemi che vedono, negli altri Paesi, sanzioni amministrative che colpiscono le banche e non i loro amministratori (il contrario rispetto a noi), il governo ha inserito paracaduti importanti per i banchieri nel decreto 255 del 2015, da ieri alla Camera in commissione congiunta Finanze-Giustizia.

Secondo i deputati di Alternativa Libera-Possibile, Marco Baldassarre e Andrea Maestri, il decreto, «presentato dal ministro Maria Elena Boschi (in quanto titolare dei Rapporti con il Parlamento, ndr)», consentirà «di sostituire, con una semplice dichiarazione pubblica, le sanzioni pecuniarie previste per gli amministratori delle banche che violano le norme sulla vigilanza, a discapito dei risparmiatori; invece di inasprire le sanzioni, si agevola la fuga dei responsabili dei dissesti». Insomma, in poche righe di testo, il decreto sterilizza le multe per i «rei

confessi», in cambio di «scuse pubbliche» dei medesimi, pubblicate sul sito di Bankitalia, di concerto con la Consob. Sito istituzionale che, a quel punto, è destinato a diventare a breve una vera «gogna» per i banchieri che hanno violato il patto di fedeltà con i risparmiatori. Però, basterà ammettere di aver sbagliato facendo pubblica ammenda e la multa possibile sparirà come per incanto.

Ma c'è di più. In un successivo articolo del decreto, si legge con chiarezza che Bankitalia e Consob saranno chiamate a dare «una valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore, distinguendo il dolo dalla colpa e chiedendo all'autorità di vigilanza di apprezzare anche il grado (o l'intensità) della colpa stessa». In poche parole, si chiede a Consob di trasformarsi in un 'giudice' e di stabilire, sulla base di prove che tuttavia gli potranno pervenire solo dall'Autorità giudiziaria, di misurare il livello della colpa del banchiere nel mirino. Non delle banche, si noti, ma del singolo soggetto. E questo perché – si aggiunge giusto nel capoverso successivo – «solo la colpa grave può, oltre al dolo, determinare l'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione».


DIVERSAMENTE, in pratica, il banchiere può ragionevolmente pensare di farla franca. Sia dalla multa che dall'interdizione. Già, ma chi conferirà a Consob da un lato e Bankitalia dall'altro questo enorme potere non solo istruttorio, ma anche giurisdizionale (con novità in ambito sanzionatorio) verso singole persone e non enti? Proprio questo decreto. E in soli 60 giorni, il tempo per conver-

tirlo in legge.

Ma non ci sono, in realtà, molti dubbi sul via libera definitivo, anche perché lo strumento legislativo scelto rende il parere delle commissioni non vincolante anche se ci sono molte perplessità generali sul testo. E non solo all'opposizione. Anche dentro il Pd questi paracaduti decisi nei confronti dei banchieri (i primi a beneficiarne potrebbero essere i vecchi amministratori di Banca Marche, Chieti, Carife e PopEtruria), fa storcere il naso a parecchi.

NEL CASO di Etruria, per esempio, dopo l'ispezione di Bankitalia (conclusasi nel febbraio scorso e che portò a sanzioni anche a Pierluigi Boschi, padre del ministro ed ex vicedirettore dell'istituto), si attende ancora la decisione di Bankitalia sulle controdeduzioni inviate dai vertici accusati: la difesa, cioè, potrebbe essere accolta o potrebbero arrivare nuove sanzioni. «Sinceramente – sostiene Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera – questo testo lo voglio leggere con attenzione e non lo considero certo una priorità. Mi sembra che nulla risolva rispetto a quelle che oggi sono le vere questioni sul tavolo. Oggi si deve parlare di come si costruisce la bad bank e su che tipo di iter avviare per rendere più solido il sistema. Ma su questo, da via XX Settembre stiamo ascoltando da mesi solo inutili singhiozzi. E, come si vede, si pensa ad altro...».





La lett. i) modifica l'art. 194-bis del TUF, relativo ai criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa.

La riforma aggiunge tra i criteri:

- la valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore, distinguendo il dolo dalla colpa e chiedendo all'autorità di vigilanza di apprezzare anche il grado (o l'intensità) della colpa. Si ricorda, infatti, che in base alla nuova formulazione dell'art. 190-bis TUF solo la colpa grave può, oltre al dolo, determinare l'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione (v. sopra, lett. g));
- la condotta del trasgressore successiva all'illecito, al fine di valutare positivamente le attività finalizzate ad evitare il ripetersi della violazione.

Il nuovo art. 194-bis specifica che i parametri elencati concorrono non solo alla determinazione dell'entità della sanzione, ma anche alla scelta tra il tipo e la durata dello stesso.

Parametri per la determinazione della sanzione

I DOCUMENTI

A sinistra, il decreto legislativo numero 255 sottoposto al parere della commissione congiunta Finanze-Giustizia. Sopra e sotto, i punti controversi, sollevati dai deputati di Alternativa libera-Possibile. Nel punto 'i' si esplicitano i nuovi poteri di Consob e Bankitalia; nel punto 'm' la nuova disciplina sulle sanzioni pecunarie comminate ai banchieri

La lett. m) inserisce nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria l'articolo 194-septies, che disciplina una ulteriore alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: la dichiarazione pubblica.

In relazione a specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, Banca d'Italia e Consob possono, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione che consiste in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile.

Questa sanzione alternativa è applicabile esclusivamente in relazione alle seguenti

Dichiarazione pubblica sulla violazione e sul responsabile